

Mobilità 2024

Informazioni utili prima dell'inoltro della domanda on-line

Tempistica

Personale docente INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA di I e II GRADO

PRESENTAZIONE DOMANDE

Per tutti i gradi di scuola

Dal 26 febbraio al 16 marzo

Termine ultimo comunicazione dei

posti disponibili: 18 aprile

Termine ultimo delle domande di

mobilità: 23 aprile

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI

Per tutti i gradi di scuola

17 maggio



Presentazione della domanda

La domanda va presentata esclusivamente in **modalità online** attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Per accedere ad **istanze online** e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader (o altro software per gestire e visualizzare documenti in formato pdf);
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- lo SPID;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

Per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità si svolgerà in tre fasi

I FASE: COMUNALE

Trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità.

II FASE: INTERCOMUNALE

Trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità, sia se richiesti tra comuni diversi.


III FASE: INTERPROVINCIALE


Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo, sia se richiesti nella provincia di titolarità, sia se richiesti tra province diverse.




<u>Allegati</u>

- Prima di iniziare la compilazione delle apposite sezioni del modulo-domanda si consiglia l'inserimento degli allegati, i quali saranno poi direttamente caricati all'interno del modulo-domanda all'atto della compilazione dello stesso.
- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con SPID.
- Bisogna aprire il MENU in alto a sinistra e cliccare "Altri servizi" "Gestione allegati" e, dopo aver letto attentamente le istruzioni, Cliccare su "Avanti" e "Accedi".

















- L'allegato, una volta denominato e correttamente caricato, deve essere "richiamato" e direttamente inserito all'interno del modulo-domanda durante l'operazione di compilazione.

Quale documentazione si allega alla domanda di mobilità

Contestualmente alla presentazione della domanda è necessario allegare le varie dichiarazioni redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito MIUR attestanti l'anzianità di servizio (allegato D), la continuità didattica (allegato F), gli eventuali titoli culturali posseduti o le esigenze di famiglia, o ancora le precedenze, ecc.. Per l'invio della domanda in modalità online tali dichiarazioni, comprese le eventuali certificazioni mediche, si allegano direttamente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nella sezione dedicata.



Compilazione delle singole sezioni domanda di trasferimento online

A1) Tabella allegata al CCNI Mobilità

Anzianità di servizio

Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare nell'apposita casella, il numero complessivo di **anni di servizio di ruolo** prestati nel ruolo di appartenenza **(dichiarati con l'allegato D).**

In conformità con la "PREMESSA", le lettere A - A1 e la nota 1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

- Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
- La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli **Enti Locali** e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
- Servizio in scuole dislocate in piccole isole e/o in Paesi in via di sviluppo o anni di decorrenza giuridica della nomina coperti da servizio

Nel caso in cui il docente abbia prestato servizio, dopo la nomina in ruolo, presso scuole dislocate in **piccole isole** gli anni di tale servizio dovranno essere conteggiati due volte. Analogamente andranno conteggiati due volte gli anni di servizio prestati in **paesi in via di sviluppo**.

Rientra in questa casella anche l'anno di **nomina giuridica coperto da effettivo servizio di** almeno **180 gg.**



ESEMPIO 1: docente che abbia prestato 5 anni di servizio di ruolo, di cui 1 anno su piccola isola. Tra la decorrenza economica e quella giuridica della nomina siano intercorsi 4 anni, di cui 2 coperti da servizio si avrà:

- SERVIZIO DI RUOLO ... ANNI 5
- SERVIZIO DI RUOLO SU PICCOLE ISOLE ... ANNI 1
- RETRODATAZIONE GIURIDICA COPERTA DA SERVIZIO ... ANNI 2

TOTALE ANNI 8.

ESEMPIO 2: nell'ipotesi in cui il docente abbia prestato 7 anni di servizio dopo la decorrenza giuridica della nomina di cui 4 anni, prestati dopo la nomina in ruolo, presso scuole situate in piccole isole, dovrà sommare:

7 anni + 4 anni = -----11 anni

Per il servizio in piccole isole sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile.;
- c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- d) ai fini dell'attribuzione del punteggio, il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- Quando è considerato valido un anno di ruolo

In generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio **non inferiore a 180 giorni** nell'a.s. di riferimento.

Quali sono le assenze considerate "effettivo servizio"

Le ferie, il <u>congedo biennale per handicap</u>, tutti i <u>congedi per maternità/paternità</u> (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per



esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite (es. riduzione dello stipendio per malattia).

- Quali anni sono valutati
- tutti gli anni di ruolo fino al 31/8 dell'a.s. precedente;
- il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (es. docente assunto da GPS I fascia con retrodatazione giuridica al 1/9/2022 ed economica al 1/9/2023);
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di **collocamento fuori ruolo** ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003 (**inidoneità**);
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca, se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.
- Quali anni non sono valutati
- L'anno scolastico in corso.
- Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio nell'anno di riferimento).
 - 2 Anzianità derivante da:

numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare l'eventuale numero di <u>anni di servizio di ruolo prestato in precedenza in un ruolo diverso</u> da quello di attuale appartenenza (dichiarati con l'allegato D).



In conformità con le lettere B - B1 e la nota 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

- Il servizio di ruolo prestato <u>in altro ruolo</u> <u>è valutato punti 6</u> per ogni anno effettivamente prestato.
- Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio effettivamente prestati in altro ruolo in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.**
- Chi deve compilare questa casella

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che vanta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso rispetto a quello di attuale appartenenza. Ci si riferisce ad un precedente servizio di ruolo sempre nella scuola statale.

- **Es**. docente che in anni passati è stato in servizio nel ruolo dell'infanzia e che a seguito di passaggio di ruolo ha ottenuto la scuola primaria in cui è ora in servizio.
- Bisogna inserire in questa casella:
- per i **docenti di scuola secondaria di II grado**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola di I grado.
- per i **docenti di scuola secondaria di I grado**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola di II grado.
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola nella scuola dell'infanzia.
- per i **docenti di ruolo della scuola dell'infanzia**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola nella scuola primaria.
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). **Nota bene:** Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa);
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca, nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.



2 Anzianità derivante da:

retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Riportare l'eventuale numero di <u>anni di servizio di ruolo intercorso fra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica non coperti da effettivo servizio</u> (dichiarati con l'allegato D).

In conformità con le lettere B - B1 e la nota 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

Chi deve compilare questa casella

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica <u>se non è stata</u> prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.

NOTA BENE: es. docente assunto dal concorso 2016 nel 2017/18 con la sola nomina giuridica e non ha prestato alcun servizio di docenza sempre nell'a.s. 2017/18 (oppure lo ha prestato ma per un periodo inferiore ai 180 gg.).

Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo (compreso il servizio su sostegno) (lettere B e B1)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare il numero complessivo degli **anni di servizio pre ruolo.**



Il numero da riportare in questa casella è quello degli **anni effettivamente prestati** e non di quelli riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D.L.VO n.297 del 16.4.94 **(dichiarati con l'allegato D).**

Bisognerà comprendere anche gli anni di pre ruolo su posto di sostegno.

In conformità con la "PREMESSA", le lettere B — B1 e la nota 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

- Gli anni di servizio di **pre ruolo** sono valutati **punti 6** per ogni anno effettivamente prestato.
- Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio preruolo effettivamente prestati in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.**



Bisogna inserire in questa casella anche il servizio di ruolo:

- per i **docenti di scuola secondaria di I e II grado**: il servizio di **ruolo** prestato nella scuola dell'infanzia e/o primaria;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia**: gli anni di servizio di **ruolo** prestati nella scuola di I e/o II grado.

❖ QUALI ANNI SONO VALIDI AI FINI DEL PRERUOLO

Per gli anni scolastici successivi al 1974 fino ad oggi

 Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1º febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

❖ QUALI SERVIZI SONO VALIDI AI FINI DEL PRERUOLO

Servizio su posto di sostegno

• Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali **prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione** (se prestato in possesso del titolo di specializzazione tale servizio andrà inserito **anche** nell'apposita casella qualora si richiedano anche o solo posti di sostegno).

Servizio in scuole pareggiate ed educandati femminili statali

• Il servizio non di ruolo nelle scuole secondarie se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali.



• Il servizio non di ruolo nelle scuole elementari se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

Insegnamento della religione cattolica

• Il servizio di **ruolo e non di ruolo** prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

Incarico art. 36 del CCNL 2007

Il servizio prestato in qualità di incaricato art. 36 del CCNL 2006/2009 (**docente di ruolo** che presta servizio **per supplenza** in altra classe di concorso o grado/ordine di scuola).

Paesi appartenenti all'Unione Europea e servizio all'estero

- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi
 appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle
 suole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della
 valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica
 italiana nello Stato estero;
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Servizio militare

- Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e
 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio
 militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in
 costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola
 statale.
- Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera
 di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto
 d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il
 possesso del titolo di studio.

Professore incaricato o assistente incaricato e contrattista all'università

- Il servizio prestato come **professore incaricato o assistente incaricato o straordinario** (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario), nelle università a decorrere dal 1/7/975;
- Servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.

Altri servizi

• Servizi prestati nelle **scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS** istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di



Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;

• Servizi prestati nelle **libere attività complementari (LAC)** e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.

*** QUALI ASSENZE SONO UTILI**

- I periodi di congedo <u>retribuiti e non retribuiti</u> disciplinati dal **Decreto Legislativo** 26.3.2001 n. 151 (Capo III Congedo di maternità, Capo IV Congedo di paternità, Capo V Congedo parentale, Capo VII Congedi per la malattia del figlio), che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- La fruizione del **congedo biennale** per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
- Tutte le altre assenze o permessi **interamente o parzialmente retribuite** (es. malattia pagata al 50%).

❖ QUALI ASSENZE INTERROMPONO L'ANZIANITA DI SERVIZIO

 In generale tutte le assenze non retribuite anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi non retribuiti per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).

*** QUALI SERVIZI NON SONO UTILI**

- Il **doposcuola nelle scuole elementari** in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
- Il servizio prestato nelle <u>scuole paritarie</u> in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
 - fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
 - nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
 - nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

4	Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna (nota 1, nota 4)	RUOLO	
		PRERUOLO	



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

In conformità con la "PREMESSA" e la nota 1 e 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare il numero di anni di servizio, valutabili ai fini del raddoppio del punteggio, prestato in scuole uniche o di montagna avendo cura di distinguere gli **anni di servizio di ruolo** dagli **anni di servizio di preruolo**; tale distinzione si effettua riportando nelle caselle interne con dicitura 'ruolo' e 'preruolo' il numero dei relativi anni di servizio svolti (dichiarati con l'allegato D).

NOTA BENE: la legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna:

- Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri.
- Scuole pluriclasse con non più di due insegnanti.
- Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell'istituto di titolarità (lettera C)





SCUOLA PRIMARIA

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel plesso di titolarità (lettera C)



Riportare il numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nella scuola o circolo di attuale titolarità (dichiarati con l'allegato F).

Punteggio: il sistema assegna punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.



In conformità con la lettera C e la nota 5 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali) che interromperebbe la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.

ATTENZIONE: si parla di almeno un triennio escludendo però l'anno in corso. Pertanto, ai fini del punteggio, gli anni, incluso quello in corso, devono essere almeno 4.

Se si inserisce un valore inferiore a 3 il sistema blocca e segnala l'errore.



5	Anni di servizio prestato su posti di sostegno	RUOLO	
		ALTRO RUOLO	
		PRERUOLO	

Punteggio: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare nelle rispettive caselle l'eventuale numero di anni di **servizio di ruolo** effettivamente prestato in scuole speciali o su posti di sostegno nel ruolo di appartenenza, e **preruolo** o **altro ruolo** (precedentemente prestato) prestati **su posto di sostegno, in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato (dichiarati con l'allegato D)**.

Ai sensi della <u>nota 1</u> dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, La casella in oggetto va compilata <u>solo da parte dei docenti richiedenti posti di sostegno e in possesso</u> <u>del titolo di specializzazione</u> al momento del servizio prestato e del movimento richiesto.

ATTENZIONE: Pertanto tali caselle possono essere compilate soltanto:

- dai docenti attualmente titolari su posto di sostegno che chiedono trasferimento solo su posti di sostegno o per entrambe le tipologie di posto (sostegno e comune);
- dal docente attualmente titolare su posto comune che richiede solo o anche posti di sostegno (in questi casi il docente deve essere in possesso del previsto titolo di specializzazione da dichiarare nell'apposita autodichiarazione "titoli posseduti").

La casella non potrà dunque essere compilata se il docente vanta degli anni svolti sul sostegno (anche in possesso del titolo) ma chiede solo posti comuni (anche se titolare su posto di sostegno al momento della compilazione della domanda).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

6 Punteggio aggiuntivo (lettera D)

SCUOLA PRIMARIA

10 Punteggio aggiuntivo (lettera D)

SI/NO



PUNTEGGIO: Il sistema assegna 10 PUNTI

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente **barrando la** casella "SI" (dichiarato con l'allegato D oppure con un allegato a parte "punteggio aggiuntivo").

In conformità con la lettera D e la nota 5ter dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

- Hanno diritto al punteggio aggiuntivo coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.
- Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.
- Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
- Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi:

l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito **provinciale**.



Il trasferimento interprovinciale non ha fatto venir meno la condizione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell'ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.



- Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.
- Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
- Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

7	Anni di servizio come specialista per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera B2)	PLESSO DI TITOLARITA'	
		ALTRO PLESSO	

SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: il sistema assegna 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

In conformità con la lettera C1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Riportare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera distinguendo gli anni di servizio prestati nel **plesso di titolarità da quelli prestati in altro plesso (dichiarati con l'allegato D).**

NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono <u>ESCLUSIVAMENTE</u> dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.



Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera C1)



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: il sistema assegna 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

In conformità con la lettera C1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Riportare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità come **specializzato** per l'insegnamento della lingua straniera qualora detto **numero sia maggiore od uguale a 3 (dichiarati con l'allegato D).**

NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono <u>ESCLUSIVAMENTE</u> dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.

9 Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera C1)



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: il sistema assegna 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

In conformità con la lettera C1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Riportare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera qualora detto numero sia **maggiore od eguale a 3**.

NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono <u>ESCLUSIVAMENTE</u> dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.



A2) Tabella allegata al CCNI Mobilità

Esigenze di famiglia

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

7 Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)



SCUOLA PRIMARIA

11 Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)



Indicare la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Nella casella "Comune" riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge/unione della parte civile/convivente di fatto ovvero dei figli o dei genitori degli insegnanti senza coniuge o separati o giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Qualora in tale comune non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, deve essere indicato il comune più vicino (secondo le tabelle di viciniorità) in cui esistano tali istituzioni.

Punteggio: il sistema assegna 6 pp. per le scuole che si riferiscono al comune di ricongiungimento.

In conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Il punteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità.

NOTA BENE: il punteggio si assegna prescindendo dalla residenza del docente. Non è mai consentito richiedere ricongiungimento ai figli o al genitore se coniugati

Per cui, il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell'autocertificazione allegata).

Inoltre, non è in nessun caso possibile richiedere ricongiungimento ad altri parenti o affini anche se conviventi.



Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (o parte dell'unione civile), al convivente di fatto, ai genitori o ai figli (nei casi previsti) è assegnato se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti:

- il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- che la persona a cui si richiede il ricongiungimento risieda in quel comune da almeno tre mesi prima rispetto la data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M..
- nel caso di convivente di fatto la convivenza deve risultare da certificazione anagrafca.

L'allegato si può denominare "Esigenze di famiglia".

NOTA BENE: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

8 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti,etc. (lettera D)



SCUOLA PRIMARIA

12 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti,etc. (lettera D)



Nella casella "comune" riportare la denominazione del comune di cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali o tossicodipendenti o inabili ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro e a carico che possono essere assistiti solo nel suddetto comune.

Punteggio: il sistema assegna 6 pp. per le scuole indicati che si riferiscono al comune dove è necessario prestare la cura o assistenza.



In conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Il punteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità. **Anche in questo caso si prescinde dalla residenza del docente.**

Indicare **la provincia e il comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge **(o parte dell'unione civile)** o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.

Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

• Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza



abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO			
	SCUOLA PRIMARIA		
13	Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)		
In c	conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:		
Il pı	unteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità.		
Indi	icare il numero dei figli.		
que —— SCL	assegnano punti 4 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza del docente e di ella dei figli). JOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA		
DI 1	II GRADO		
10	Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)		
	SCUOLA PRIMARIA		
14	Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)		
In c	conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:		

Indicare il numero dei figli.



Si assegnano punti 3 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza del docente e di quella dei figli).

- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei o i diciotto anni dell'anno solare in cui si presenta la domanda.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

A3) Tabella allegata al CCNI Mobilità

Titoli generali

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

11 Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)



SCUOLA PRIMARIA

15 Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)



Contrassegnare la casella "sì" se il docente ha superato un **pubblico concorso per esami** relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore; altrimenti contrassegnare la casella "no". Si ricorda che qualora vengano contrassegnate entrambe le caselle ovvero nessuna delle due, la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

Punteggio: il sistema assegna 12 Punti. Può essere valutato solo un pubblico concorso.



NOTA BENE: il punteggio è assegnato a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo (es. se un docente è stato immesso in ruolo dalle GAE e ha comunque superato un pubblico concorso, questo gli viene riconosciuto). Inoltre, il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non si valutano i concorsi riservati (es. FIT) o i concorsi straordinari (es. infanzia e primaria) perché non sono ordinari, o quei corsi e concorsi.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

In conformità con la nota (10) – Allegato 2 – lett. A.

- Sono valutati:
- I concorsi ordinari (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

Inoltre:

- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
- I concorsi ordinari del 2016 sono valutabili anche per gli "Idonei" (non solo per i vincitori).
- Non sono valutati:
- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- I concorsi "riservati" o "straordinari" (DDG 85/2018 e DM 631/2018);
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA.



Inoltre:

- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA **DI II GRADO**

12	Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post- laurea (lettera B)	
	SCUOLA PRIMARIA	
16	Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post- laurea (lettera B)	

Riportare il numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. A tale numero va aggiunto il numero di diplomi di perfezionamento postlaurea, qualora siano stati conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione predetti (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Punteggio: il sistema assegna per ogni diploma di specializzazione o perfezionamento post-laurea biennale conseguito 5 Punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma. L'allegato si può denominare "Titoli posseduti".

NOTA BENE: è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.



In conformità con le note (11 e 11 bis) – Allegato 2 – lett. B.

- Sono valutati:
- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 -1°comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri
 consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della
 collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite
 convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
- ❖ Non sono valutati:
- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS e TFA).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C)



SCUOLA PRIMARIA

17 Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C)



Riportare il numero di **diplomi universitari (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF)** conseguiti **oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza**.



Punteggio: il sistema assegna ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 3 punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma universitario (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

In conformità con la nota (12) – Allegato 2 – lett. C.

- Sono valutati:
- il diploma accademico di **primo livello**
- la laurea di primo livello o laurea breve ("triennale")
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (**ISEF**).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14 Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D)



SCUOLA PRIMARIA

18 Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D)



Riportare il numero dei **corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno**, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Punteggio: il sistema assegna 1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello.

NOTA BENE: è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito <u>anche al personale diplomato</u>.

In conformità con le note (13 e 14) – Allegato 2 – lett. D

Sono valutati:



- I **corsi di perfezionamento** di **durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I master di 1º o di 2º livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
 universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati
 nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate
 dal docente.

NOTA BENE: i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

Nel caso si tratti di corsi <u>a decorrere dal 2005/06 bisognerà necessariamente indicare</u> oltre alla durata annuale anche le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)



SCUOLA PRIMARIA

19 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)



Riportare il numero di **diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale** (ivi compreso il diploma di laurea in Scienze motorie), per ogni diploma di **laurea magistrale** (**specialistica**), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, di vigilanza scolastica, conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Punteggio: il sistema assegna 5 punti per ogni diploma di laurea.



L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma di laurea (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

Il punteggio spetta per il titolo **aggiuntivo** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

In conformità con la nota (12) – Allegato 2 – lett. E.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di **durata almeno quadriennale** (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale ("specialistica");
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2018);

Non sono valutati:

• Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Inoltre:

- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedi specificazione successiva).

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

NOTA BENE (SFP): alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.



Pertanto, ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

16 Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)

SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

20 Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)



Barrare la casella 'sì' se si è in possesso del titolo di "dottorato di ricerca" (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

Punteggio: il sistema attribuisce PUNTI 5



NOTA BENE: in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

21 Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (Lettera G)



SI/NO

SOLO MODULO-DOMANDA PRIMARIA

In conformità con la nota (16) – Allegato 2 – lett. G.

Barrare la casella 'sì' se si è frequentato il **corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero**, con la collaborazione degli uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (EX IRRSAE, CEDE, BDP oggi rispettivamente IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Punteggio: il sistema assegna PUNTI 1

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del corso di aggiornamento (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

NOTA BENE: il punteggio viene assegnato per il conseguimento di un solo titolo linguistico.



SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

17 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)



SCUOLA PRIMARIA

Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)



Riportare il numero di partecipazioni, effettuate fino all'anno scolastico 2000/2001, ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 nº 425 e al D.P.R. 23/7/98 nº 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame.

Punteggio: il sistema attribuisce 1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato (max 3 punti).

NOTA BENE: valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 - 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli anni e delle scuole in cui ha svolto gli esami di stato (solo se dal 98/99 al 2000/01) e la tipologia di nomina (presidente, commissario...). L'allegato si può denominare "Titoli posseduti".

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

18 Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina con certificazione di non linguistica in lingua straniera

Livello C1 del QCER (Lettera I)



senza certificazione di SI/NO Livello C1 del QCER (Lettera L)



SCUOLA PRIMARIA

23 Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina con certificazione di non linguistica in lingua straniera

Livello C1 del QCER (Lettera I)



senza certificazione di SI/NO Livello C1 del QCER (Lettera L)



1 PUNTO

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

0,5 PUNTI

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.



Precedenze

- I. Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).
 - Si applica in tutte le fasi del trasferimento compresi i passaggi di cattedra e di ruolo.
- II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Si applica nella fase comunale dei trasferimenti anche se la scuola di ex titolarità è situata in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità del docente.

- III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
 - Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Quella per cure continuative si applica a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).
- IV. 1. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane.

- 2. Assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità
- Si applica solo alla fase comunale e intercomunale. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Non si applica ai trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e ruolo.
- V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
 Si applica alla fine della fase comunale.
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
 Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
 - Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998
 - Si applica solo alla fase interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo).
 - Non si applica alla fase comunale e intercomunale.



Precedenze – indicazioni sedi

■ PER LE PRECEDENZE n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):

Nella sez. "preferenze" è obbligatorio indicare il comune di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) **solo** se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.

PER LE PRECEDENZE n. IV (assistenza figli, coniuge e genitori), VI (Legge 100 coniuge militare) e VII (mandato amministrativo):

Nella sez. "preferenze" è **comunque obbligatorio** indicare il codice del comune (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV) trasferimento coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.**

relative ad altri comuni. SCUOLA DELL'INFANZIA Scuola dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto SCUOLA/ anni perché soprannumerario (art. 13,comma 1/II, V contratto COMUNE mobilità) TIPO POSTO **SCUOLA PRIMARIA** 28 Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato SCUOLA/ trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. COMUNE 13,comma 1/II,V contratto mobilità) TIPO POSTO = SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 23 Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato SCUOLA/ trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. COMUNE 13,comma 1/II,V contratto mobilità) TIPO POSTO = **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO** 23 Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto ISTITUTO/ anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto COMUNE mobilità) TIPO POSTO ----



Rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto II)

Rientro nel Comune di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto V)

Indicare la provincia di titolarità. Inserire nella casella la scuola o il comune di precedente titolarità.

- Riportare la denominazione ufficiale della scuola o del circolo o del Comune da cui il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni in quanto perdente posto, nonché specificare se trattavasi di posto comune o posto di sostegno.
- Tale denominazione deve essere trascritta dall'elenco ufficiale delle preferenze.
- Nel caso in cui tale scuola risulti soppressa, nella casella andrà riportato il codice del comune cui apparteneva la scuola soppressa.
- Qualora nel suddetto comune non esistano altre istituzioni scolastiche richiedibili dall'interessato, il medesimo potrà indicare, agli stessi fini, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità.
- Si ricorda che la medesima indicazione (ovvero altra indicazione comprensiva della stessa) dovrà essere indicata tra le preferenze di cui alla sezione dedicata del modulo domanda.
- La medesima casella va compilata da parte del docente titolare in scuole ubicate in nuovi comuni che chieda di rientrare con precedenza nel comune di precedente titolarità.
- La precedenza viene attribuita a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
- L'adempimento richiesto per usufruire di tale precedenza risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio riportata nella presente O.M. nell'allegato F purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e l'anno in cui è avvenuto il trasferimento.

Si richiamano l'art. 13 comma 1 punti II e V del CCNI.

❖ GLI ULTIMI DOCENTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RIENTRO PER L'A.S. 2023/24

Gli ultimi docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2015/2016 (individuati quindi soprannumerari nel marzo/aprile 2015, a.s. 2014/15) e che hanno potuto richiedere il rientro per gli anni:

- 1. 2017/18
- 2. 2018/19
- 3. 2019/20



- 4. 2020/21
- 5. 2021/22
- 6. 2022/23
- 7. 2023/24
- 8. 2024/25 (ultimo anno).

Il perdente posto trasferito d'ufficio o domanda condizionata per l'1/9/2015 (a.s. 2015/16) individuato quindi soprannumerario nel 2015/16 o aa. ss. precedenti non può più richiedere il rientro in quanto è terminato l'ottennio.

❖ IN QUALE PROVINCIA È VALIDA LA PRECEDENZA

La precedenza si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.

COME INDICARE LE PREFERENZE NEL MODELLO DI DOMANDA

Rientro nella scuola di ex titolarità

- La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti (fase comunale), anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
- Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.
- Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.
- Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza per il rientro nel Comune di ex titolarità.

Rientro nel comune di ex titolarità

• Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento



d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

- Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
- Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto.
- La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

24 II docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120)?

25 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)?

SCUOLA PRIMARIA

29 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120)?

30 II docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)?

Non vedenti (Art. 13 comma 1 punto I)
Emodializzati (Art. 13 comma 1 punto I)

• Il docente **non vedente** o che si trovi nella condizione di **emodializzato** (ex art. 61 della legge n. 270/82), qualora intenda usufruire della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto I), del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola, dovrà contrassegnare "sì" nell'apposita casella. **Tale precedenza sarà applicata a tutte le preferenze valide espresse nel modulo domanda**, secondo l'ordine delle operazioni



previsto dall'allegato 1. In caso contrario, l'interessato dovrà contrassegnare "no" nella casella appositamente predisposta.

• È l'unica precedenza si applica anche ai passaggi di cattedra e di ruolo.

NOTA BENE: per fruire della precedenza bisogna in questo caso allegare alla domanda (o inviare all'ATP di titolarità), entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni

Tali documentazioni devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

26 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92



SCUOLA PRIMARIA

31 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92





Art. 21 della l. 104/92 (art. 13 comma 1 punto III sub punto 1)

Il docente che si trovi nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 21 della legge 104/92, dovrà indicare la provincia di residenza.

Chi è il personale interessato

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di disabilità (anche non grave) e un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte**, **la situazione di disabilità (non**



necessariamente grave – anche art 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.⁶

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.**

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente <u>può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza</u>, a condizione che abbia espresso come <u>prima preferenza</u> una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza (è ovviamente possibile indicare direttamente il codice sintetico del comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti).
- Per "prima preferenza" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- Il docente deve <u>obbligatoriamente</u> indicare la preferenza sintetica per il predetto comune <u>solo in un caso</u>: se oltre a indicare scuole del comune di residenza vuole indicare altre preferenze relative a comuni diversi. In questi casi le altre preferenze devono necessariamente essere precedute dal codice "comune" o "distretto sub comunale" di residenza.
- In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.

⁶ Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. L'art. 21 riguarda la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.



• **Per "scuola esprimibile"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

NOTA BENE: la precedenza si applica anche nella fase comunale ma esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune (distretto sub comunale - città metropolitane).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

27 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?



SCUOLA PRIMARIA

32 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?



Aventi necessità di cure a carattere continuativo (art. 13 comma 1 punto III sub punto 2)

Il docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo, qualora intenda usufruire della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto III) del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola, dovrà contrassegnare "si" nell'apposita casella.

Tale precedenza sarà applicata a tutte le preferenze valide espresse nel modulo domanda.

Chi è il personale interessato

Tutto il personale non necessariamente disabile a cui è stata riconosciuta dalla competente ASL una grave patologia ed ha bisogno di cure continuative in un determinato istituto di cura.

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.



Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..⁷

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso prioritariamente **per la provincia in cui è ubicato il comune di cura**, in subordine per tutte le altre preferenze espresse (anche se relative ad altre province).

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente ha diritto alla precedenza per <u>tutte le preferenze espresse nella domanda</u> (anche relative a province diverse).
- Può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come <u>prima preferenza</u> una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di cura (è ovviamente possibile indicare direttamente il codice sintetico del comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti).
- Per "prima preferenza" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di cura.
- **Per "scuola esprimibile"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- Il docente deve <u>obbligatoriamente</u> indicare la preferenza sintetica per il predetto comune <u>solo in un caso</u>: se oltre a indicare scuole del comune di cura vuole indicare altre preferenze relative a comuni diversi. In questi casi le altre preferenze devono

⁷ In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, **ma è necessaria solo** la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.



necessariamente essere precedute dal codice "comune" o "distretto sub comunale" di cura.

NOTA BENE: la precedenza si applica anche nella fase comunale ma esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune (distretto sub comunale - città metropolitane).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

28 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92



SCUOLA PRIMARIA

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92



Art. 33 , comma 6, della l. 104 / 92 (disabilità personale - art. 13 comma 1 punto III sub punto 3)

Il docente che si trovi nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, **dovrà indicare la provincia di residenza**.

Chi è il personale interessato

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**.



- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente <u>può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza</u>, a condizione che abbia espresso come <u>prima preferenza</u> una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza (è ovviamente possibile indicare direttamente il codice sintetico del comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti).
- Per "prima preferenza" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- Il docente deve <u>obbligatoriamente</u> indicare la preferenza sintetica per il predetto comune <u>solo in un caso</u>: se oltre a indicare scuole del comune di residenza vuole indicare altre preferenze relative a comuni diversi. In questi casi le altre preferenze devono necessariamente essere precedute dal codice "comune" o "distretto sub comunale" di residenza.
- In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.
- **Per "scuola esprimibile"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

NOTA BENE: la precedenza si applica anche nella fase comunale ma esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune (distretto sub comunale - città metropolitane).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

29 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)





SCUOLA PRIMARIA

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)



Assistenza al figlio (al fratello o alla sorella) tutela legale (art. 13 comma 1 punto IV)

Assistenza al coniuge (o parte dell'unione civile) o al genitore (art. 13 comma 1 punto IV)

Il docente che si trovi nelle condizioni previste dai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV) del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità, dovrà indicare la provincia dell'assistito. L'interessato dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente come prima preferenza il codice comune di assistenza anche preceduto da una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

NOTA BENE: la precedenza si applica anche nella fase comunale ma esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune (distretto sub comunale - città metropolitane).

Nei trasferimenti interprovinciali:

È riconosciuta la precedenza ai <u>soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato</u> dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, **anche ad uno dei fratelli o delle sorelle**, in grado di prestare assistenza, di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al **coniuge del disabile** in situazione di gravità.

Il **figlio che assiste il genitore** in situazione di gravità <u>ha diritto ad usufruire della</u>

<u>precedenza tra province diverse</u> <u>esclusivamente nelle operazioni di assegnazione</u>

<u>provvisoria</u>, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

Assistenza al figlio

Chi è il personale interessato

I genitori (<u>la precedenza spetta ad entrambi</u>) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).



Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".

- Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (anche preceduto da una o più scuole comprese in esso).
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.



- Per "posti richiedibili" si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune in ogni caso, ovvero anche nel caso in cui non vuole indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove risulti domiciliato il soggetto disabile (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Assistenza al fratello o alla sorella

* Chi è il personale interessato

Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

- Si può fruire della precedenza solo in quanto i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili: l'interessato deve in questo caso anche comprovarelo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
- Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave della sorella/fratello di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.



- Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".
- Nel caso di fratello/sorella con **sindrome di Down** tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Eventuale documentazione di invalidità comprovante lo stato di totale inabilità dei genitori.
- Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza**.

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (anche preceduto da una o più scuole comprese in esso).
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- **Per "posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.



- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune <u>in ogni caso</u>, ovvero anche nel caso in cui <u>non vuole</u> indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove risulti domiciliato il soggetto disabile (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Tutela legale

Chi è il personale interessato

Il personale "tutore legale" figura assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto non familiare).

Amministratore di sostegno

È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

Quali certificazioni sono necessarie

È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che



abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.

- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- **Per "posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune <u>in ogni caso</u>, ovvero anche nel caso in cui <u>non vuole</u> indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove risulti domiciliato il soggetto disabile (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto

Chi è il personale interessato

Il personale che abbia il proprio coniuge/parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge104/92).

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del coniuge/parte dell'unione civile o il convivente di fatto di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".



Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza**.

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (anche preceduto da una o più scuole comprese in esso).
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- **Per "posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune <u>in ogni caso</u>, ovvero anche nel caso in cui <u>non vuole</u> indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove risulti domiciliato il soggetto disabile (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.



Figlio che assiste il genitore disabile in situazione di gravità

Chi è il personale interessato

Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.

Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".

Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza**.

NOTA BENE: la precedenza si applica anche nella fase comunale ma esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune (distretto sub comunale - città metropolitane).

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (anche preceduto da una o più scuole comprese in esso).
- Per "prima preferenza" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili



ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

- **Per "posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune <u>in ogni caso</u>, ovvero anche nel caso in cui <u>non vuole</u> indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove risulti domiciliato il soggetto disabile (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

la precedenza è riconosciuta in presenza della seguenti condizione:

a) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario aisensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)





SCUOLA PRIMARIA

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)



Coniugi conviventi del personale militare o categoria equiparata (art. 13 comma 1 punto VI)

Il docente, coniuge convivente del personale militare o categoria equiparata di cui all'art. 1, I comma, della legge 10/3/1987, n. 100 e art. 10, I comma della legge 3/10/1987, n.402, dovrà indicare la provincia in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo.

Chi è il personale interessato

Il personale scolastico coniuge/parte dell'unione civile convivente del personale militare trasferito d'ufficio/autorità (ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo) o categoria equiparata che risulta in servizio permanente (Forze armate, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile, Ufficiale o sottufficiale piloti di complemento in ferma dodecennale...).

- Quali autocertificazioni sono necessarie
- il docente deve autocertificare che il coniuge sia stato trasferito in tale sede d'autorità;
- il coniuge militare deve dichiarare di essere convivente con il docente.
- In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincia** nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (anche preceduto da una o più scuole comprese in esso).



- Per "prima preferenza" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune ove è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo.
- **Per "posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune <u>in ogni caso</u>, ovvero anche nel caso in cui <u>non vuole</u> indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove risulti trasferito d'autorità il coniuge ovvero dove in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)





Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (Art. 13 comma 1 punto VII)

Il docente, che espleta un mandato amministrativo secondo quanto riportato nell'art. 18 della legge 3/8/99 n.265, dovrà indicare la provincia in cui esercita il mandato.

Chi è il personale interessato

Il personale **docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali** a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2000 durante l'esercizio del mandato. **Sono compresi i consiglieri di pari opportunità**.

Quali certificazioni sono necessarie

Un'autodichiarazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali.

In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida sia nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti** all'interno e per la provincia nella quale si espleta il mandato amministrativo.

- Come inserire le preferenze per fruire della precedenza
- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune in cui esercita il mandato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (anche preceduto da una o più scuole comprese in esso).
- Per "prima preferenza" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove si esercita il mandato è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune o si esercita il mandato.
- **Per "posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.



- Il docente <u>è obbligato</u> ad inserire la preferenza sintetica per il predetto comune <u>in ogni caso</u>, ovvero anche nel caso in cui <u>non vuole</u> indicare altre preferenze relative a comuni diversi.
- La mancata indicazione del comune o distretto ove si esercita il mandato (anche nel caso in cui non si indichino preferenze relative ad altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)



Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 (Art.13 comma 1 punto VIII)

Il docente che intende usufruire della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite e valida, come indicato al punto VIII), comma 1, art. 13 del citato contratto sulla mobilità del personale della scuola, per la fase interprovinciale dei trasferimenti, dovrà indicare la provincia nell'apposita casella.

Chi è il personale interessato

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017.



In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

Si ha diritto alla precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali per la provincia ove si è svolta attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Quali certificazioni sono necessarie

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione.

SCUOLA DELL'INFANZIA 33 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati SI/NO presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 33 Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai SI/NO corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità). SI/NO Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati SI/NO presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO** Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai SI/NO corsi per adulti (corsi serali)? art. 23 comma 15 contratto mobilità) Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati SI/NO presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati SI/NO presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità).



SCUOLA PRIMARIA

38 Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità).



39 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità).



Precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

Tale casella va contrassegnata in senso affermativo dai docenti che intendono avvalersi della precedenza prevista ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, che abbiano maturato **almeno tre anni di servizio nei corsi serali**, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

Precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie

Tale casella va contrassegnata in senso affermativo dai docenti che intendono avvalersi della precedenza prevista ai fini dell'accesso presso strutture ospedaliere o carcerarie, essendo già stati utilizzati per almeno tre anni presso tali strutture.

NOTA BENE: I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in:

- strutture ospedaliere
- presso le istituzioni penitenziarie
- nei corsi serali
- nei CPIA (ex CTP)

Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi.

- Ai fini del triennio si conta anche l'anno in corso.
- Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.

È necessario che il docente alleghi una autodichiarazione in cui precisi gli anni (almeno 3) svolti in detti corsi.



NOTA BENE: la precedenza è prevista SOLO per detti posti, non per eventuali altre preferenze non corrispondenti a CPIA, corsi serali ecc.

Scelta tipo di posto

TIPI POSTO RICHIESTI E INFORMAZIONI PER LE TIPOLOGIE DI POSTO SPECIALE, A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO O DI SOSTEGNO

Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?

SCUOLA DELL'INFANZIA

34 L'insegnante è ancora nel quinquennio?

SCUOLA PRIMARIA

42 L'insegnante è ancora nel quinquennio?

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

35 L'insegnante è ancora nel quinquennio?

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

35 Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?



Compilare la sezione solo se si intende richiedere il trasferimento su posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno; quindi, qualora la sezione non venga compilata il movimento si intende richiesto per i soli posti di tipo comune.

Si precisa che la sezione **deve essere obbligatoriamente compilata** dagli insegnanti che prestano servizio su posti speciali, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato.



- Contrassegnare la casella "sì" se si insegna su un posto di classe speciale o ad indirizzo didattico differenziato o su posto di sostegno da meno di cinque anni:
 - La casella deve essere barrata solo dai docenti titolari su posti istituiti con attività di sostegno.
 - Una volta barrata la casella, è quindi obbligatoria la sola richiesta di preferenze relative al sostegno.
- Contrassegnare la casella "no" se per la prima volta si richiede un posto del tipo suddetto o se si è insegnato su questo tipo di posto per cinque o più anni.

Per il calcolo del quinquennio si conta anche l'a.s. in corso. Il quinquennio è terminato per gli assunti in ruolo sul sostegno, anche con nomina giuridica, dal 2019/20 anni precedenti.



NOTA BENE: Titoli di specializzazione posseduti

Nell'apposito allegato "titoli posseduti" bisognerà:

- Indicare la denominazione del diploma posseduto e considerato valido ai sensi del C.C.N.I. indicando esplicitamente il tipo di specializzazione (si ricorda che il diploma di fisiopatologia non è valido per l'accesso a posti di scuola speciale);
- Trasferimento su scuole ad indirizzo didattico differenziato: riportare il metodo di cui si possiede il diploma (esempio: Montessori);
- Trasferimento su posti di sostegno: indicare la denominazione del diploma posseduto e considerato valido ai sensi dell'O.M. indicando esplicitamente il tipo di specializzazione (si ricorda che il diploma di fisiopatologia non è valido per l'accesso a posti di sostegno)
- Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento
 - POSTO COMUNE
 - POSTO DI SOSTEGNO
 - POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO



SCUOLA DELL'INFANZIA

35 Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il POSTO COMUNE trasferimento

1/2/3

> POSTO DI 1/2/3 SOSTEGNO

POSTO SPECIALE O 1/2/3 A INDIRIZZO DIDATTICO **DIFFERENZIATO**

SCUOLA PRIMARIA

43 Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO/SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

36 Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il POSTO NORMALE trasferimento

1/2

POSTO DI 1/2 SOSTEGNO

Il docente deve indicare se desidera che le preferenze indicate siano valutate unicamente per una tipologia di posto ovvero per entrambe le tipologie (es. I e II grado tra sostegno e posti normali), ma prioritariamente per posti di sostegno o per posti normali.

ESEMPIO 1: il docente che desidera che le preferenze espresse siano prese in considerazione solo per i posti normali dovrà barrare la casella "1º" della corrispondente riga, e non barrare alcuna casella della riga precedente.

ESEMPIO 2: il docente che desidera che siano prese in considerazione tutte le preferenze espresse prioritariamente per la tipologia di posti normali e successivamente per la tipologia di sostegno, dovrà barrare la casella "1°" della riga corrispondente e la casella "2" della riga precedente.



Altri esempi:

- a) docenti titolari su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato o su posto di sostegno da meno di cinque anni.
- Nel caso si voglia che le preferenze espresse oltre che per il tipo posto di attuale titolarità siano valide anche per i posti di sostegno si dovrà barrare la casella "1" della riga relativa ai posti speciali e la casella "2" della riga relativa ai posti di sostegno.
- Viceversa, se si vuole che le preferenze vengano esaminate prima per i posti di sostegno e dopo per i posti speciali si dovrà barrare la casella "1" della riga relativa ai posti di sostegno e la casella "2" della riga relativa ai posti speciali.
- Se infine si vogliono solo posti di sostegno si dovrà barrare la sola casella "1" della riga relativa ai posti di sostegno.

NOTA BENE: si ricorda che i docenti di cui al punto a) non possono concorrere per trasferimento a posti di tipo comune.

- b) Docenti titolari su posto di tipo comune in possesso dei titoli di specializzazione o titolari su posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno <u>da cinque o più anni</u>.
- Nel caso si voglia che le preferenze espresse siano prese in considerazione per una sola tipologia di posto si deve barrare la sola casella "1" della riga relativa alla tipologia scelta (ad esempio un docente che abbia terminato il quinquennio e voglia richiedere la sola tipologia di posti normali deve contrassegnare la casella "1" relativa alla riga dei posti normali).
- Qualora si desideri che le preferenze espresse siano valide solo per due tipologie di posto si
 devono contrassegnare le sole caselle "1" e "2" delle righe relative alle tipologie scelte (ad
 esempio per richiedere nell'ordine prima posti normali e poi posti di sostegno per cui si
 possiede il titolo andranno barrate la casella "1" relativa alla riga dei posti normali e la casella
 "2" relativa alla riga dei posti di sostegno).
- Qualora si desideri che le preferenze siano valide per tre tipologie di posto si devono
 contrassegnare le caselle "1", "2" e "3" delle righe relative alle tipologie scelte (ad esempio per
 richiedere nell'ordine: posti normali, posti di sostegno, posti speciali andranno barrate la casella
 "1" relativa alla riga dei posti normali, la casella "2" relativa alla riga dei posti di sostegno e la
 casella "3" relativa alla riga dei posti speciali).



NOTA BENE: la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione.

Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per il sostegno:

- SOSTEGNO PSICOFISICO
- SOSTEGNO UDITO
- SOSTEGNO VISTA

SCUOLA DELL'INFANZIA

36	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24 comma 5) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3	
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3	
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3	
SCUOLA PRIMARIA					
44	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 25, comma 11) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3	
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3	
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3	
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO					
37	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 26, comma 1) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3	
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3	
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3	
Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per					

speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di

SPECIALE PSICOFISICO

specializzazione):



- SPECIALE UDITO
- SPECIALE VISTA
- MONTESSORI
- AGAZZI

SCUOLA DELL'INFANZIA

37 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del SPECIALE 1/2/3/4/5 trasferimento(contratto mobilità,art.24,comma 5)per **PSICOFISICO** speciale/didattico differenziato(la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in > SPECIALE UDITO 1/2/3/4/5 possesso del relativo titolo di specializzazione) > SPECIALE VISTA 1/2/3/4/5 > MONTESSORI 1/2/3/4/5 > AGAZZI 1/2/3/4/5

SCUOLA PRIMARIA

SPECIALE

1/2/3/4/5/6

PSICOFISICO SPECIALE UDITO 1/2/3/4/5/6 45 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento(contratto mobilità,art.25,comma 11)per - SPECIALE VISTA 1/2/3/4/5/6 speciale/didattico differenziato(la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in 1/2/3/4/5/6 MONTESSORI possesso del relativo titolo di specializzazione) 1/2/3/4/5/6 > AGAZZI > PIZZIGONI 1/2/3/4/5/6

Il docente deve contrassegnare una o più caselle relative ai titoli di specializzazione posseduti, che corrisponderanno anche alle tipologie di sostegno per le quali si richiede il trasferimento, indicando contemporaneamente l'ordine con cui si vuole che siano esaminati i titoli di specializzazione richiesti.

 Ad esempio, un docente che intenda richiedere, nell'ordine, le tipologie di sostegno minorati della vista e minorati psicofisici dovrà barrare la casella '2' di 'minorati psicofisici' e la casella '1' di 'minorati della vista'.

SI/NO

SI/NO



Posti per l'insegnamento della lingua straniera

SOLO MODULI-DOMANDA PRIMARIA

40 Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese

Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (esclusivamente per la provincia autonoma di Trento)

Il docente, ai fini del trasferimento richiede :

SOLO POSTO LINGUA
OPPURE

1° POSTO COMUNE - 2° POSTO LINGUA
OPPURE

1° POSTO LINGUA - 2° POSTO COMUNE

41 Il docente ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio?



- I I docente, ai fini del trasferimento su posto di lingua dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese ovvero:
- a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
- b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;
- c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
- d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Non sono validi altri titoli all'infuori di quelli sopra indicati come per es. certificazioni linguistiche B1 o B2 ecc. anche conseguiti presso Enti riconosciuti dal MIUR.

Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (esclusivamente per la provincia autonoma di Trento).



- Il docente esprimere la volontà di partecipare al trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua straniera.
- Barrando la casella 'solo posto di lingua' il docente parteciperà esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità su posti per l'insegnamento della lingua straniera.
- Barrando una delle altre due caselle il docente parteciperà anche per altri posti dell'organico di circolo e ciascuna delle sue preferenze sarà analizzata tenendo conto dell'ordine di gradimento espresso.
- Il docente che ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio dovrà contrassegnare la casella "si"
- Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese se si tratta della **stessa scuola**; pertanto, non potranno essere trasferiti **nello stesso circolo** da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese.
- Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli a prescindere dal triennio.

Richiesta cattedre articolate su più scuole

Solo scuole di I e II grado

Questa casella deve essere compilata solo se il docente intende richiedere, per tutte le espresse, oltre alle cattedre costituite nell'ambito della scuola, anche le cattedre costituite con completamento in altre scuole.

In particolare:

- 1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
- 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;



- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

Preferenze territoriali

- Le preferenze saranno **15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il **codice di istituzione scolastica autonoma**.
- Nel caso di **preferenze** <u>sia provinciali</u> che interprovinciali la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze.
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ sede
- √ comuni
- √ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).



Come compilare la sezione

Compilare questa sezione inserendo, per qualsiasi tipo di preferenze da esprimere (plesso, circolo, comune, distretto e provincia), la relativa denominazione ufficiale riportata negli elenchi ufficiali.

1. I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati presso <u>strutture</u> <u>ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A.</u> dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.

In caso di **preferenza sintetica**:

- L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
- Il personale, che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
- 2. COMUNI ISOLANI: <u>Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia"</u>:
- il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l'indicazione del distretto "isole della provincia";
- il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l'indicazione del distretto "isole della provincia".
- **3.** Nel caso che il docente abbia diritto a precedenza:
- PER LE PRECEDENZE N. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):

È obbligatorio indicare il comune di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) **solo** se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.

Es. 1

- IC. MANZONI - Comune A di precedenza



- IC. PITAGORA Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- IC DON MILANI Comune A di precedenza

In questo caso, se il docente <u>non vuole</u> inserire altre preferenze relative a comuni diversi da quello di precedenza, può anche evitare di inserire il codice sintetico del comune (o sub comunale) in cui esercita la precedenza.

Es. 2

- IC. MANZONI Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- IC DON MILANI Comune A di precedenza

INSERIRE QUI IL CODICE SINTETICO DEL COMUNE A DI PRECEDENZA (OBBLIGATORIO PERCHÉ DOPO SI INDICA UNA SCUOLA DI ALTRO COMUNE)

- I.C. CASALINUOVO Comune B

In questo caso, dal momento che il docente ha voluto inserire altre preferenze relative a comuni diversi da quello di precedenza, è obbligato ad inserire il codice sintetico del comune (o sub comunale) in cui esercita la precedenza.

- PER LE PRECEDENZE N. IV (assistenza figli, coniuge e genitori), VI (Legge 100 coniuge militare) e VII (mandato amministrativo):

Nella sez. "preferenze" è comunque obbligatorio indicare il codice sintetico del comune o sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) indipendentemente se si indichino o meno successivamente anche preferenze relative ad altri comuni. Pertanto, per tali precedenze, il codice sintetico del comune è sempre obbligatorio inserirlo:

Es. 1

- IC. MANZONI Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA Comune A di precedenza
- **IC. FIORENTINO** Comune A di precedenza

INSERIRE QUI IL CODICE SINTETICO DEL COMUNE A di precedenza (OBBLIGATORIO ANCHE SE NON INSERISCO ALTRE PREFERENZE)

Es. 2

- IC. MANZONI Comune A di precedenza
- IC. PITAGORA Comune A di precedenza
- IC. FIORENTINO Comune A di precedenza
- CODICE SINTETICO DEL COMUNE A di precedenza



I.C. CASALINUOVO Comune

Le preferenze devono essere richieste mediante espressione del **codice di istituzione scolastica autonoma.**

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare.

Per facilitare la comprensione delle modalità di uso dei diversi tipi di preferenze, si fornisce qui di seguito una indicazione del loro utilizzo nelle diverse situazioni dell'aspirante al trasferimento.

ESEMPIO 1: docente che ha la sede di titolarità in un grande comune (Roma, Milano, etc.) ma in una zona della città a lui disagiata.

L'obiettivo minimo del docente sarà di raggiungere una zona a lui più comoda; per ottenere ciò, dopo aver elencato nelle preferenze un certo numero di scuole di specifico gradimento (tenendo conto del vincolo triennale) dovrà utilizzare alcune preferenze di tipo "distretto" comprendenti gruppi di scuole di agevole raggiungimento.

ESEMPIO 2: docente che ha la sede di titolarità in un piccolo comune situato in una zona disagiata della provincia. Per aumentare le possibilità di trasferimento è opportuno che il docente si limiti ad esprimere due o tre preferenze di tipo "scuola" (tenendo conto del vincolo triennale) e utilizzi ampiamente i codici di tipo "comune" indicando i comuni della zona a lui gradita per completare, poi, le sue indicazioni con alcune preferenze di tipo "distretto" (sempre relative a zone della provincia di suo gradimento).

ESEMPIO 3: docente che ha la sede di titolarità in altra provincia. In questo caso è opportuno che il docente utilizzi alcuni codici per individuare i comuni preferiti e successivamente indichi delle preferenze di tipo distretto per coprire una ampia fascia del territorio provinciale ed eventualmente concluda l'espressione delle sue preferenze utilizzando l'indicazione di provincia.

PREFERENZE PROVINCIALI E INTEROVINCIALI NELLA STESSA DOMANDA: A QUALE MOVIMENTO DARE PRIORITÀ?

La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, ma le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima.

Pertanto, il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell'ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare "priorità" al trasferimento provinciale o a quello interprovinciale, se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.

Un caso potrebbe essere il docente titolare a Milano che vuole trasferirsi a Catanzaro.

Tale docente vuole dare "priorità" al trasferimento interprovinciale e come ultima analisi tentare una scuola di Milano.



Inserirà nella domanda, per esempio prima scuole di Catanzaro, poi il codice comune/distretto di Catanzaro e infine il codice provincia di CZ, poi potrà inserire magari altri codici comune/distretti/provincia di altre province vicine a Catanzaro e come ultima preferenza una o più scuole di Milano.

In questo caso il sistema analizzerà la disponibilità nelle scuole di Milano solo se il docente non sarà soddisfatto in una delle preferenze interprovinciali. Resta inteso che quando si analizzerà la scuola di Milano, una volta che il trasferimento interprovinciale non è andato a buon fine, lui parteciperà al movimento provinciale di Milano.

PREFERENZE PROVINCIALI E INTEROVINCIALI NELLA STESSA DOMANDA: COMEINSERIRE LE PREFERENZE SE SI HA UNA PRECEDENZA ART. 13?

Un caso potrebbe essere del docente che richiede trasferimento interprovinciale e provinciale e utilizza una precedenza che però, per esempio, per fare il caso più complesso, la può utilizzare solo in ambito provinciale.

Riferendoci quindi al docente dell'esempio precedente, che da Milano vuole trasferirsi a Catanzaro, poniamo che tale docente abbia la residenza a Milano e abbia una precedenza per disabilità personale art. 21 legge 104/92 oppure è in quella provincia che assiste il genitore disabile.

Dal momento che tale precedenza è spendibile solo nella provincia di residenza/assistenza che nel nostro esempio coincide con quella di titolarità, ma che il docente vuole prima tentare il trasferimento interprovinciale, dovrà fare così:

Inserire in ordine di preferenza prima le preferenze interprovinciali (perché vuole dare priorità a tale movimento), poi, quando inserisce quelle provinciali deve partire con l'inserire le scuole o il comune che fanno riferimento alla residenza/assistenza provinciale:

- 1. Preferenza interprovinciale
- 2. Preferenza interprovinciale
- 3. Preferenza interprovinciale
- 4. Ecc.
- 5. Preferenza provinciale scuola/comune di residenza/assistenza per fruire della precedenza all'interno della provincia
- 6. Altre preferenze provinciali.

Lo stesso criterio va utilizzato per il docente perdente posto che richiede il rientro nella scuola di ex titolarità ma vuole prima dare priorità al trasferimento interprovinciale.



Disponibilità				
SCUOLA DELL'INFANZIA Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera	⊘ /□			
SCUOLA PRIMARIA Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera Disponibilità all'istruzione per gli adulti	⊘ /□			
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria Disponibilità all'istruzione per gli adulti L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne				
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera	⊘ /□			
Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria	⊘ /□			
Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali Disponibilità all'insegnamento nei licei europei				
L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne	⊘ /□			
Docenti senza sede				

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

Docenti in esubero provinciale Trattamento



- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio in provincia, al termine della II fase, secondo la tabella di viciniorietà tra comuni a partire dalla prima preferenza espressa.
- Se non presenta domanda sarà trattato con **punteggio zero** a partire dal **primo comune** della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.